

Al Sindaco di Padova Sergio Giordani
Al Vicesindaco Andrea Micalizzi
All'Assessore Andrea Ragona
All'Assessore Antonio Bressa
All'Assessore Andrea Colasio
Al Presidente del Consiglio comunale Antonio Foresta

Palazzo Moroni via del Municipio 1 – 35122 Padova

Per conoscenza
Agli Assessori
Ai Consiglieri comunali

Palazzo Moroni via del Municipio 1 – 35122 Padova

*Prandina Parco della Città **

Padova 15 giugno 2023

Si ritiene doveroso sottoporre all'attenzione del Sindaco, della Giunta e dei Consiglieri comunali il testo della Legge 10 luglio 1971 n. 542 *“Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Padova una porzione del locale compendio immobiliare dello Stato denominato “Caserma Prandina”. ”* e il prodromico Disegno di Legge 08 febbraio 1971 n. 3045.

Gli obblighi che la legge impone al Comune sono tali da fugare ogni dubbio sulla necessità di destinare esclusivamente a Parco tutta l'area della ex caserma Giacomo Prandina opportunamente acquisita dal Comune.

A tal proposito si riporta l'autorevole parere del professor Paolo Maddalena, già presidente della Corte Costituzionale:

*“La legge n. 542 del 1971 ha autorizzato la vendita a trattativa privata, a favore del Comune di Padova, di un compendio immobiliare di circa 49 mila metri quadri, con “l’obbligo di destinare l’immobile a parco pubblico”. In altri termini, civilisticamente parlando, si tratta di un “negozio indiretto”, nel quale al negozio causale (la vendita) si accompagna un fine ulteriore e diverso (motivo), che si riflette in una clausola particolare (la costruzione di un Parco). Il negozio è unico e l’inadempimento della clausola comporta l’inadempimento del negozio. **Con la conseguenza che l’interessato, nel caso i cittadini fruitori del costruendo Parco, possono chiedere al giudice l’adempimento del contratto. Ed è da aggiungere che questa condizione è imposta con una legge speciale, che resiste a qualsiasi altra disposizione che regoli la materia.**”*

È da tener presente che, oltre agli obblighi derivanti dalla legge 542/71, tutta l'area della ex caserma, essendo un **bene culturale**, rimane sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nel Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

Di seguito sono riportati gli aspetti essenziali degli obblighi derivanti dall'acquisizione dell'area Prandina e dei vincoli e obblighi derivanti dalla natura di *bene di interesse culturale* assegnata all'area.

EFFETTI GIURIDICI DELLA LEGGE n.542 del 10 LUGLIO 1971

Nel 1971 il Comune di Padova - con visione urbanistica lungimirante, oggi ancor più valida - chiese al Parlamento di autorizzare l'acquisizione a trattativa privata del complesso Prandina per farne un parco, essendo *“un'occasione unica e forse irripetibile per dotare la città del minimo di verde e di spazi aperti indispensabili per diradare il tessuto urbano già troppo fitto”* [dalla relazione del Disegno di Legge 3045 del 08-02-1971 prodromico alla Legge 542/ 71]

— 1 —

Atti Parlamentari

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3045

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA DIFESA
(TANASSI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI-AGGRADI)

Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Padova una porzione del locale compendio immobiliare dello Stato denominato « Caserma Prandina »

Presentato alla Presidenza l'8 febbraio 1971

ONOREVOLI COLLEGHI ! — A Padova, in zona molto prossima al centro cittadino, trovasi un compendio immobiliare appartenente allo Stato ed attualmente in uso alla difesa, dell'estensione di metri quadrati 65.989, denominato Caserma Prandina, su cui sorgono numerosi fabbricati in gran parte di costruzione remota.

La zona è di recente divenuta ancor più centrale in seguito all'apertura, lungo uno dei suoi fianchi, della via Unità d'Italia che collega il cuore della città con l'imbocco della strada statale Padana superiore. Sugli altri due lati il compendio è fiancheggiato per circa 450 metri dalla via Nicolò Ordini e per circa 50 metri dalla riviera San Benedetto.

Il compendio non può oggi considerarsi del tutto rispondente alle esigenze dei servizi militari che vi sono stati sistemati, sia per lo stato di alcuni fabbricati, sia per la centralità della zona in cui esso è venuto a ricadere.

Il comune di Padova ha ripetutamente chiesto di poter acquistare al valore di stima buona parte dell'area in parola che, in attuazione del piano regolatore, sarà destinata a parco pubblico, facendo presente che questa

è un'occasione unica e forse irripetibile per dotare la città del minimo di verde e di spazi aperti indispensabili per diradare il tessuto urbano già troppo fitto.

L'Amministrazione militare, in considerazione degli inconvenienti sopraccennati e dei rilevanti interessi pubblici invocati dal comune di Padova, acconsente a privarsene con una congrua dilazione della consegna al fine di poter provvedersi di altri immobili in cui trasferire i servizi dislocati nella caserma.

Il prezzo dei circa 49 mila metri quadrati da cedere al comune è stato dal competente Ufficio tecnico erariale fissato in lire 760 milioni, che saranno corrisposte dal comune acquirente in tre rate uguali, delle quali la prima all'atto della stipula del contratto di vendita e le rimanenti alla prima e seconda scadenza annuale successiva.

Poiché il prezzo di cessione supera i limiti previsti dalle vigenti disposizioni per la vendita a trattativa privata dei beni patrimoniali dello Stato, è stato predisposto l'unito disegno di legge per autorizzare la vendita alle condizioni sopra accennate.

Il Parlamento autorizzò, con legge straordinaria,¹ la vendita diretta, facendo "obbligo al comune di Padova di destinare l'immobile a parco pubblico" [Legge 542 del 10-07-1971]

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1

Anno 112° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 7 agosto 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-138
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 luglio 1971, n. 540.

Contributo all'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI) con sede in Roma . Pag. 4986

LEGGE 8 luglio 1971, n. 541.

Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati . Pag. 4987

LEGGE 10 luglio 1971, n. 542.

Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Padova una porzione del locale compendio immobiliare dello Stato denominato « Caserma Prandina » . Pag. 4987

LEGGE 10 luglio 1971, n. 543.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, per quanto concerne la denuncia di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli. Pag. 4987

LEGGE 24 luglio 1971, n. 544.

Concessione di contributi straordinari alla fondazione « Opera campana dei Caduti » di Rovereto, per la sistemazione della campana, e al comune di Rovereto, per il ripristino del castello ove ha sede il Museo di guerra. Pag. 4988

LEGGE 25 luglio 1971, n. 545.

Norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle Conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse Pag. 4988

LEGGE 28 luglio 1971, n. 546.

Organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza Pag. 4991

LEGGE 28 luglio 1971, n. 547.

Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale Pag. 4992

LEGGE 28 luglio 1971, n. 548.

Modifica dell'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, che estende agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 Pag. 4993

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° febbraio 1971, n. 549.

Estinzione della fondazione « Ugolino Vivaldi », con sede in Genova Pag. 4993

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 1971, n. 550.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della SS. Trinità, nel comune di Locana. Pag. 4993

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 aprile 1971, n. 551.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Catanzaro Pag. 4993

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 maggio 1971, n. 552.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Teresa del Bambino Gesù, in Legnano. Pag. 4993

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 giugno 1971.

Nomina del presidente del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana Pag. 4993

1 La vendita di un bene immobile pubblico deve avvenire, per regola generale, mediante pubblico incanto (asta).

LEGGE 10 luglio 1971, n. 542

Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Padova una porzione del locale compendio immobiliare dello Stato denominato "Caserma Prandina". (GU Serie Generale n.199 del 07-08-1971)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di Padova, per il prezzo di lire 760 milioni, da corrisondersi in tre rate annuali di pari importo, di cui la prima contestualmente alla stipula del relativo contratto, e le rimanenti nei due anni successivi, di una porzione pari a circa 49 mila metri quadrati dell'immobile militare denominato Caserma Prandina, sito in detta citta', censito alla sezione F - foglio IV - mappale 48 fabbricato urbano, previa dismissione al patrimonio disponibile dello Stato.

E' fatto obbligo al comune di Padova di destinare l'immobile a parco pubblico.

Art. 2.

La consegna dell'immobile al comune verrà effettuata allo scadere del terzo anno dalla data di stipula del contratto di trasferimento, contratto che sarà approvato con decreto del Ministro per le finanze.

In caso di consegna, in tutto o in parte anticipata, il comune dovrà corrispondere gli interessi legali del 5 per cento sul valore della parte consegnata, per il periodo di tempo relativo all'anticipo con il quale la consegna stessa viene effettuata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO - PRETI - TANASSI
- FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

.

Negli anni successivi, in base alla Legge 542/71, vennero avanzate diverse proposte di trasferimento della proprietà dell'area Prandina con trattativa privata, fino a giungere al 20 giugno 2018, giorno in cui venne firmato il Protocollo d'intesa, tra il Ministero degli Interni, il Comune di Padova e l'Agenzia del Demanio per la permuta tra il complesso immobiliare "Caserma Giacomo Prandina" e il compendio "Serenissima" di via Anelli.

Per livellare i valori degli immobili scambiati, fu ridotta la superficie dell'area Prandina, dagli iniziali 49 mila mq. agli attuali 35 mila mq. riferendo gli immobili agli aggiornati dati catastali.

ALLEGATO 13

							
MINISTERO DELL'INTERNO	Comune di Padova	AGENZIA DEL DEMANIO					
Protocollo d'intesa <i>ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni</i> tra MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI PADOVA AGENZIA DEL DEMANIO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E RIALLOCAZIONE DELLA QUESTURA E ALTRE SEDI DELLA POLIZIA DI STATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PADOVA MEDIANTE LA CESSIONE DI IMMOBILI DEMANIALI NON PIÙ UTILI ALLO STATO Padova, 20 giugno 2018 Ministero dell'Interno, rappresentato dal Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza <i>Prefetto Franco Gabrielli;</i> Comune di Padova, rappresentato dal <i>Sindaco Sergio Giordani;</i> Agenzia del Demanio, rappresentata dal <i>Direttore Regionale Dario Di Girolamo;</i>							
<table border="1"><tr><td>Comune di Padova</td></tr><tr><td>Protocollo generale: ENTRRTE</td></tr><tr><td>0241044</td></tr><tr><td>Classificazione: 2018 - 4.6</td></tr><tr><td>UR/Segretario Sind aco</td></tr></table>			Comune di Padova	Protocollo generale: ENTRRTE	0241044	Classificazione: 2018 - 4.6	UR/Segretario Sind aco
Comune di Padova							
Protocollo generale: ENTRRTE							
0241044							
Classificazione: 2018 - 4.6							
UR/Segretario Sind aco							

La Legge 542/71 viene richiamata a pagina 4 del Protocollo d'intesa:

Premesso che.

.....
*Preliminarmente all'accoglimento della richiesta pervenuta dal Comune di Padova.
L'Agenzia del Demanio ha provveduto ad operare una verifica che ha escluso l'effettiva
destinabilità del compendio demaniale all'uso governativo, stante l'attuale vigenza della
Legge 10 luglio 1971 n. 542 la quale attribuisce al Comune di Padova il diritto ad
acquistare, a titolo oneroso e trattativa privata, al prezzo tabellare fissato dalla Legge, il
complesso della caserma Prandina*
.....

Il Protocollo d'intesa del 20-06-2018 trae dunque legittimazione dalla Legge speciale 542/71, e dalle sue motivazioni riportate nel Ddl. 3045/1971 (*per dotare la città del minimo di verde e di spazi aperti indispensabili per diradare il tessuto urbano già troppo fitto*)

È sulla base di tale protocollo che il 12 luglio 2021, viene firmata dal Sindaco del Comune di Padova e dal Direttore del Demanio Veneto, la permuta tra la ex caserma Prandina e l'area di via Anelli, con cui la porzione dell'area Prandina, identificata catastalmente CT foglio 88 part 467, diviene proprietà del Comune di Padova.

In sostanza:

1. La Legge n. 542/1971 stabilisce l'obbligo per il Comune di Padova “di destinare l'immobile a parco pubblico”.
2. La destinazione dell'area a parco costituisce la ragione per cui il Comune di Padova ha chiesto allo Stato nel 1971 di poter acquistare l'area
3. La destinazione dell'area Prandina a parco, proprio perché resa obbligatoria dalla stessa Legge 542/1971, costituisce vincolo primario alla destinazione dell'area
4. La vendita diretta al Comune dell'area e la realizzazione sulla stessa area di un parco pubblico sono inscindibilmente connessi: se non venisse realizzato un parco, verrebbe meno la ragione (e la legittimità) del trasferimento diretto dell'area al Comune di Padova.

IMPLICAZIONI DELLA DICHIARAZIONE DI “BENE DI INTERESSE CULTURALE” PER TUTTA L'AREA PRANDINA

Il 19 gennaio 2017, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) - Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto ha dichiarato:

*“con deliberazione assunta nella riunione del 19 gennaio 2017, come rilevabile dal pertinente verbale di seduta, che **l'immobile denominato EX CASERMA GIACOMO PRANDINA**, sito nel comune di Padova, come identificato in premessa, **presenta l'interesse culturale di cui al combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 12 del d.lgs. 42/2004 e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo.**”²*

2 Articolo 10 Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Articolo 12 Verifica dell'interesse culturale

1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalgano ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.

2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.



*Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo*

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE
DEL VENETO

MIBACT-SR-VEN
DIR-UFF
0000723 24/01/2017
Cl. 34.07.07/5
Padova

Allegati : 1 + 1

All Agenzia del Demanio
Direzione regionale Veneto
Via Borgo Pezzana, 1
30174 – MESTRE VENEZIA
RACCOMANDATA A.R.

Risposta al foglio del

Servizio *N.*

OGGETTO: PADOVA – Ex caserma Giacomo Prandina, sito in via Niccolò Orsini snc e catastalmente distinto al C.F., foglio 88, particelle 38 e 43 e al C.T., foglio 88, particelle 333 – 35 – 37 – 39 – 40 – 96 – 53 – 56 – 38 – 43 – 335 – 336 – 337 – 338 – 343 – 54 – 340 – 295 – 345 – 458, di proprietà dello Stato in consegna all'Agenzia del Demanio – Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – articoli 10, comma 1, e 12, comma 2 – NOTIFICA dell'interesse culturale.-

Comune di Padova	
Protocollo generale: ENTRATA	
0035558	01/02/2017
Classificazione: 2017 - 4.8	
	UOR: Settore Patrimonio e Partecipazio
20170035558	



E p. c. Alla Comune
Via Nicolò Tommaseo, 60
35131 – PADOVA
RACCOMANDATA A.R.
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e per le provincie di Belluno, Padova e Treviso
VENEZIA

In allegato alla presente si trasmette un esemplare del provvedimento 19 gennaio 2017 con il quale è stata accertata la sussistenza dell'interesse culturale nell'immobile di cui all'oggetto, per effetto del quale lo stesso viene definitivamente sottoposto alle disposizioni di cui alla parte seconda, titolo I, del sopraccitato d.lgs. 42/2004.

“Si segnala che nell'ambito del sedime tutelato insistono alcuni prefabbricati superfetativi, privi di individuazione catastale, che in parte occludono la visuale del complesso immobiliare in argomento. Tali elementi prefabbricati, nella loro funzione di alloggi temporanei in disuso, pur compresi nel perimetro e nell'ambito della tutela non sono compresi nel provvedimento di tutela, in quanto scevri di alcun interesse culturale”.

Si evidenzia che gli immobili in oggetto descritti ricadono in area soggetta a rischio archeologico, come comunicato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e per le provincie di Belluno, Padova e Treviso con prot. 10770 del 7 dicembre 2016.

In quanto applicabili valgono le disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, del predetto d.lgs. 42/2004.

La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio provvederà alla trascrizione del provvedimento, successivamente all'acquisizione della relata di notifica.-

Il Presidente della Commissione regionale
arch. Renata CODELLO

Il funzionario incaricato: arch. Francesca Barion – dott. Antonio Giacomini
PD PADOVA Ex Caserma Giacomo Prandina TRASM



Ca' Michiel dalle Colonne – Cannaregio 4314 – Calle del Duca – 30121 VENEZIA – tel. +39 041 3420101 fax +39 041 3420122
e-mail sr-ven@beniculturali.it – mbac-sr-ven@mailcert.beniculturali.it – www.veneto.beniculturali.it

Dal gennaio 2017 l'ex Caserma Prandina è quindi anche sottoposta alla normativa del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. Tale normativa pone ulteriori vincoli al bene in argomento, che non interferiscono con l'obbligo imposto dall'articolo 1 della Legge 542/71: “*É fatto obbligo al comune di Padova di destinare l'immobile a parco pubblico*”.

Il D.Lgs 42/2004 prescrive:

Art. 20 - Interventi vietati

1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

Art. 21 - Interventi soggetti ad autorizzazione

4. ...l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. ...

La relazione storica artistica, che fa parte integrante della delibera del MIBACT del 19 gennaio 2017, definisce dettagliatamente quali siano gli edifici di interesse culturale e quali non lo siano. I fabbricati "cavallerizza" e "scuderia" sono gli unici edifici sottoposti al vincolo di interesse culturale.

Nella relazione viene anche specificato che:

il sedime sul quale sorgono tutti i fabbricati esclusi dal provvedimento e le aree scoperte di pertinenza all'intero complesso immobiliare presentano interesse culturale in quanto parte integrante del complesso in argomento.

e che:

Le pertinenze dei fabbricati sono comuni a tutto il compendio dell'ex Caserma Prandina, con vialetti asfaltati e airole verdi con vegetazione arborea e arbustiva.

Risulta quindi inequivocabilmente che tutta l'area della ex Caserma Prandina, nella sua interezza, è tutelata dalle norme del D.Lgs. 42/2002

Gli articoli 55, 55bis e 57bis del Dlgs 42/2004³, come riportato nella deliberazione della Giunta comunale 2021/0359 del 08/07/2021, prescrivono che le alienazioni dei beni demaniali di interesse culturale devono essere autorizzate dal MIBACT.

3 Articolo 55 Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale

1-I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell'articolo 54, comma 1 [beni inalienabili], non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.

.....

3-L'autorizzazione è rilasciata su parere del soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare:

- a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate;*
- b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso;*
- c) si pronuncia sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta.*

.....

Articolo 55-bis Clausola risolutiva

1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 55 sono riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa.

Articolo 57-bis Procedure di trasferimento di immobili pubblici.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente, mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi.

2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalità di cui al comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di concessione o nel contratto di locazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. L'inosservanza, da parte del concessionario o del locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, dà luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo.

In conseguenza del vincolo imposto, il progetto di recupero del Parco Prandina dovrà preventivamente essere approvato dal MIBAC a mente dell'art. 21 (punto 4) e art. 24 (interventi da eseguirsi da parte di Enti locali)

- Il Comune di Padova, con l'acquisizione dell'area Prandina, ha l'obbligo di destinarla a Parco pubblico, pena la risoluzione del trasferimento di proprietà.
- Qualunque intervento il Comune decida di fare nell'area Prandina, richiede una specifica autorizzazione della Soprintendenza che va strettamente rispettata, pena la risoluzione del trasferimento di proprietà.
- In forza della Legge 542/71 è fatto obbligo al Comune di osservarla e alla Soprintendenza di farla osservare come legge dello Stato.

Si ritiene che, vista la rilevanza dell'area Prandina nell'equilibrio urbanistico e sociale della città, sia necessaria una particolare attenzione nella progettazione del parco e del suo inserimento nel contesto urbano e nel sistema del Parco delle Mura. La qualità di tale progettazione può essere garantita solo da un concorso di progettazione in due fasi e non da un incarico *ad personam*.

A questo proposito non si deve dimenticare che nel 2019 l'Amministrazione comunale aveva individuato nel Bando di Concorso lo strumento più adatto per ridisegnare l'area Prandina e, per questo, aveva dato mandato all'Ufficio Agenda21 di *attivare un percorso partecipativo per raccogliere idee e proposte a supporto della redazione di un Bando Pubblico per il recupero e il riuso da parte della città dell'area*.

Alla luce di questi elementi, a lungo non considerati nelle dichiarazioni e nelle azioni dell'Amministrazione, si chiede alla Giunta di:

1. chiudere l'abusivo "Park Prandina"
2. iniziare lavori per mettere con sicurezza a disposizione della città l'area della ex caserma.
3. eliminare, in fase di approvazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, la destinazione a parcheggio assegnata all'area Prandina,
4. provvedere a bandire il concorso di progettazione in due fasi per l'area Prandina, in coerenza con la sua deliberazione del luglio 2019 che concludeva il percorso di Agenda 21 sopra riportato. È inoltre da ricordare che l'Ordine degli Architetti, sulla scorta delle risultanze del percorso di Agenda 21 e delle indicazioni nazionali degli ordini, aveva già redatto e consegnato al Comune le linee guida per il Bando di Concorso di progettazione in due gradi, linee guida che dovranno essere aggiornate alla luce di quanto oggi emerso normativamente.

Per *Prandina Parco della Città**

Rosalia Toller	via Ca'Magno 49	35133 Padova	liato59@gmail.com
Nicola Lovisatti	via G. Bertacchi 11	35127 Padova	nico.lovisatti@gmail.com

*"Prandina Parco della Città" è un raggruppamento spontaneo di associazioni e comitati che si occupano di vari temi che incidono sul benessere dei cittadini e sull'ambiente urbano.